



# Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Legge sui prodotti del tabacco, LPTab)

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 2018<sup>2</sup>,

*decreta:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere l'essere umano contro gli effetti nocivi del consumo di prodotti del tabacco e dell'uso di sigarette elettroniche.

### Art. 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche messi a disposizione sul mercato; le disposizioni degli articoli 18–20 si applicano altresì agli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco.

<sup>2</sup> Essa non si applica:

- a. ai prodotti del tabacco di cui il tabacco è coltivato dai consumatori direttamente per uso personale, né a quelli prodotti o lavorati dai consumatori direttamente per uso personale;
- b. ai liquidi per sigarette elettroniche prodotti o lavorati dai consumatori direttamente per uso personale;
- c. ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche importati dai consumatori per uso personale; è fatto salvo l'articolo 27.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2019 837

<sup>3</sup> Non si applica ai prodotti che ricadono nel campo d'applicazione della legge del 15 dicembre 2000<sup>3</sup> sugli agenti terapeutici o della legge del 3 ottobre 1951<sup>4</sup> sugli stupefacenti.

### **Art. 3** Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *prodotto del tabacco*: qualsiasi prodotto costituito da o contenente parti di foglie delle piante del genere *Nicotiana* (tabacco) destinato a essere fumato, inalato dopo essere stato riscaldato, fiutato o destinato a uso orale nonché qualsiasi prodotto da fumo a base di erbe di cui alla lettera e;
- b. *prodotto del tabacco destinato a essere fumato*: prodotto contenente tabacco consumato mediante un processo di combustione, segnatamente le sigarette, i sigari, il tabacco da arrotolare o il tabacco per pipe ad acqua;
- c. *prodotto del tabacco destinato a essere riscaldato*: dispositivo che permette di inalare le emissioni di un prodotto contenente tabacco riscaldato tramite una fonte di energia esterna, nonché le ricariche per tale dispositivo;
- d. *prodotto del tabacco per uso orale*: prodotto contenente tabacco che, durante il consumo, entra in contatto con le mucose orali e che non è né fumato, né riscaldato;
- e. *prodotto da fumo a base di erbe*: prodotto senza tabacco a base di piante, consumato mediante un processo di combustione, segnatamente le sigarette alle erbe;
- f. *sigaretta elettronica*: dispositivo utilizzato senza tabacco che permette di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, nonché le ricariche per tale dispositivo;
- g. *messa a disposizione sul mercato*: detenzione e offerta di un prodotto o di un dispositivo in vista della consegna ai consumatori, nonché la consegna stessa a titolo gratuito od oneroso; l'importazione in vista della consegna ai consumatori è equiparata alla messa a disposizione sul mercato.

### **Art. 4** Prodotti simili

<sup>1</sup> Per prodotto simile si intende un prodotto comparabile per contenuto o modalità di consumo a un prodotto del tabacco o a una sigaretta elettronica.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può classificare un prodotto simile in una delle categorie di cui all'articolo 3 lettere a–f, anche se quest'ultimo non soddisfa tutti gli elementi della definizione corrispondente.

<sup>3</sup> Può prevedere disposizioni specifiche per questo prodotto se necessario per ragioni oggettive.

<sup>3</sup> RS 812.21

<sup>4</sup> RS 812.121

**Art. 5** Protezione dall'inganno

<sup>1</sup> La presentazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche, nonché la loro pubblicità non devono essere ingannevoli per i consumatori.

<sup>2</sup> Sono considerati ingannevoli se sono atti a suscitare nei consumatori un'idea sbagliata circa gli effetti sulla salute, i pericoli o le emissioni di tali prodotti.

**Capitolo 2: Composizione ed emissioni****Art. 6** Principi

<sup>1</sup> I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche non devono contenere ingredienti che:

- a. al momento del loro impiego usuale, presentino un rischio immediato o inaspettato per la salute;
- b. ne aumentino in misura significativa la tossicità intrinseca; o
- c. abbiano un effetto psicotropo.

<sup>2</sup> Il liquido usato nelle sigarette elettroniche o nei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. deve presentare un elevato grado di purezza;
- b. ad eccezione della nicotina, non deve presentare rischi per la salute, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano riscaldati o meno.

**Art. 7** Ingredienti vietati e quantità massime

<sup>1</sup> Gli ingredienti vietati nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche figurano nell'allegato 1.

<sup>2</sup> Le quantità massime delle emissioni delle sigarette e le quantità massime di sostanze che possono essere contenute nei prodotti del tabacco per uso orale e nei liquidi contenenti nicotina figurano nell'allegato 2.

**Capitolo 3: Imballaggi****Sezione 1: Confezionamento****Art. 8** Confezionamento delle sigarette

Le sigarette devono essere preimballate e possono essere consegnate ai consumatori soltanto in pacchetti contenenti almeno 20 pezzi.

**Art. 9** Confezionamento dei liquidi contenenti nicotina

Al momento della consegna al consumatore, non devono essere superati i seguenti volumi di liquidi contenenti nicotina:

- a. 10 millilitri per ciascuna ricarica;
- b. 2 millilitri per ciascuna sigaretta elettronica «usa e getta» e ciascuna cartuccia monouso.

**Sezione 2: Etichettatura****Art. 10** Indicazioni obbligatorie

<sup>1</sup> Al momento della consegna al consumatore, su ogni imballaggio di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche devono figurare le indicazioni seguenti:

- a. la denominazione specifica di cui all'articolo 11;
- b. la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell'importatore o il numero dell'impegno di garanzia assegnato dalla Direzione generale delle dogane secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera b della legge del 21 marzo 1969<sup>5</sup> sull'imposizione del tabacco;
- c. il Paese di produzione, qualora non risulti già dall'indicazione di cui alla lettera b;
- d. le avvertenze di cui agli articoli 13 e 14.

<sup>2</sup> Su ogni contenitore di liquido contenente nicotina deve inoltre figurare il tenore di nicotina in milligrammi per millilitro.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2, tenendo conto dei vari tipi d'imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992<sup>6</sup> sulla protezione dei marchi che disciplinano le indicazioni di provenienza nonché le disposizioni della legge del 15 dicembre 2000<sup>7</sup> sui prodotti chimici concernenti la classificazione, l'imballaggio e la caratterizzazione.

**Art. 11** Denominazione specifica

<sup>1</sup> La denominazione specifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche deve corrispondere alla natura, al genere, al tipo o alle proprietà del prodotto.

<sup>2</sup> La denominazione specifica dei prodotti da fumo a base di erbe deve essere completata dalla seguente indicazione: «a base di erbe, senza tabacco».

<sup>5</sup> RS 641.31

<sup>6</sup> RS 232.11

<sup>7</sup> RS 813.1

**Art. 12** Indicazioni vietate

<sup>1</sup> Sui prodotti del tabacco destinati a essere fumati e sul loro imballaggio sono vietate le seguenti menzioni:

- a. indicazioni, marchi ed elementi figurativi suscettibili di dare l'impressione che un determinato prodotto sia meno nocivo di altri, come «light», «mild», «bio», «naturale» o «senza additivi»;
- b. il tenore di nicotina, catrame o monossido di carbonio nelle emissioni del prodotto.

<sup>2</sup> Sul prodotto o sull'imballaggio è vietata ogni menzione che attribuisce ai prodotti del tabacco o alle sigarette elettroniche proprietà curative, lenitive o preventive.

**Sezione 3: Avvertenze****Art. 13** Avvertenze per i prodotti del tabacco destinati a essere fumati

<sup>1</sup> Al momento della consegna al consumatore, su ogni imballaggio di prodotti del tabacco destinati a essere fumati devono figurare le seguenti avvertenze:

- a. «Il fumo uccide – smetti subito»;
- b. «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene»; e
- c. un'avvertenza combinata comprendente:
  1. una fotografia e la relativa avvertenza testuale, che spieghi gli effetti del tabagismo sulla salute,
  2. informazioni utili per smettere di fumare.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali testi, fotografie e informazioni devono figurare sugli imballaggi conformemente al capoverso 1 lettera c.

<sup>3</sup> Può esentare determinati prodotti del tabacco destinati a essere fumati dall'obbligo di recare l'avvertenza prevista dal capoverso 1 lettera b.

**Art. 14** Avvertenze per altre categorie di prodotti

<sup>1</sup> Al momento della consegna al consumatore, su ogni imballaggio devono figurare le seguenti avvertenze:

- a. per i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati, fiutati o per uso orale: «Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca un'elevata dipendenza»;
- b. per i prodotti da fumo a base di erbe:
  1. «Il fumo di questo prodotto nuoce alla tua salute»,
  2. un'avvertenza combinata secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettera c,
  3. inoltre per i prodotti contenenti canapa: «Questo prodotto può compromettere la capacità di guida. Si sconsiglia di mettersi alla guida di un veicolo dopo il consumo»;

- c. per le sigarette elettroniche contenenti nicotina: «Questo prodotto può nuocere alla tua salute e provocare un'elevata dipendenza»;
- d. per le sigarette elettroniche senza nicotina: «Questo prodotto può nuocere alla tua salute».

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica agli imballaggi dei dispositivi di riscaldamento se questi ultimi non contengono né tabacco né liquido.

#### **Art. 15** Presentazione delle avvertenze

<sup>1</sup> Le avvertenze di cui agli articoli 13 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 1, ad eccezione della lettera b numero 2, devono figurare sulla parte inferiore dell'imballaggio e coprire almeno il 35 per cento del lato più visibile, escluso il bordo, fatto salvo il capoverso 4.

<sup>2</sup> L'avvertenza di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b deve figurare sulla parte inferiore di una delle superfici laterali dell'imballaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per determinati tipi d'imballaggi.

<sup>3</sup> L'avvertenza combinata di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera c deve coprire il 50 per cento del lato dell'imballaggio opposto all'avvertenza di cui agli articoli 13 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 1 lettera b, escluso il bordo, fatto salvo il capoverso 4.

<sup>4</sup> Per imballaggi destinati a prodotti diversi dalle sigarette la cui superficie visibile supera i 75 cm<sup>2</sup>, la superficie delle avvertenze deve essere almeno di 26,25 cm<sup>2</sup> per ogni lato.

<sup>5</sup> Le avvertenze non devono essere dissimulate o distrutte all'apertura dell'imballaggio.

<sup>6</sup> Le avvertenze devono figurare anche su ogni imballaggio esterno, esclusi gli involucri trasparenti.

#### **Sezione 4:**

#### **Requisiti specifici applicabili alle sigarette elettroniche e ai prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati**

#### **Art. 16** Requisiti di sicurezza

I contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina devono essere:

- a. muniti di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino;
- b. protetti contro la rottura;
- c. muniti di un dispositivo che garantisca una ricarica senza perdite.

**Art. 17** Foglietto illustrativo

<sup>1</sup> Tutti gli imballaggi di sigarette elettroniche e di prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati devono contenere un foglietto illustrativo su cui figurino le seguenti indicazioni:

- a. elenco di tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso;
- b. le istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;
- c. la menzione che l'uso del prodotto è sconsigliato ai minorenni e ai non fumatori;
- d. le controindicazioni;
- e. le avvertenze per specifici gruppi a rischio;
- f. gli eventuali effetti nocivi;
- g. l'effetto di dipendenza e la tossicità;
- h. i dati del fabbricante o dell'importatore.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica agli imballaggi dei dispositivi di riscaldamento se questi ultimi non contengono né tabacco né liquido.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua del foglietto illustrativo.

**Capitolo 4: Pubblicità****Art. 18** Restrizioni della pubblicità

<sup>1</sup> La pubblicità per i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche e gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco è vietata se si rivolge specificamente ai minorenni; essa è vietata segnatamente:

- a. sul materiale scolastico;
- b. sui giocattoli;
- c. su vettori pubblicitari consegnati ai minorenni;
- d. su quotidiani, riviste o altre pubblicazioni destinati principalmente ai minorenni;
- e. nei luoghi frequentati principalmente da minorenni e in occasione di manifestazioni alle quali partecipano principalmente minorenni.

<sup>2</sup> La pubblicità radiotelevisiva per i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche e gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco è disciplinata dalla legge federale del 24 marzo 2006<sup>8</sup> sulla radiotelevisione.

**Art. 19** Avvertenza sulla pubblicità

<sup>1</sup> La pubblicità per i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche e gli oggetti che costituiscono con essi un'unità funzionale deve recare l'avvertenza corrispondente di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera a oppure all'articolo 14 capoverso 1, ad eccezione della lettera b numeri 2 e 3.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la collocazione, le dimensioni e la lingua dell'avvertenza.

**Art. 20** Restrizioni supplementari dei Cantoni

I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe concernenti la pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche nonché per gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco.

**Capitolo 5: Consegna ai minorenni e test d'acquisto****Art. 21** Consegna ai minorenni

<sup>1</sup> La consegna di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche ai minorenni è vietata.

<sup>2</sup> All'interno dei punti di vendita deve essere esposto in maniera visibile e leggibile il divieto di consegna ai minorenni.

<sup>3</sup> I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche possono essere venduti in distributori automatici solo se questi prodotti non sono accessibili ai minorenni.

**Art. 22** Test d'acquisto

<sup>1</sup> Al fine di verificare il rispetto del limite d'età per la consegna di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche, l'autorità cantonale competente può effettuare test d'acquisto direttamente o incaricando a tale scopo terzi.

<sup>2</sup> Un test d'acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto del tabacco o di una sigaretta elettronica da parte di un minorenni appositamente incaricato.

<sup>3</sup> Le informazioni ottenute nell'ambito dei test d'acquisto possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. i test d'acquisto sono stati effettuati dall'autorità cantonale o da un'organizzazione specializzata riconosciuta;
- b. i minorenni e i detentori dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;
- c. l'autorità cantonale competente o un'organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che:
  1. i minorenni sono idonei all'attività prevista, e
  2. sono stati sufficientemente preparati;



- d. i minorenni svolgono la loro attività in forma anonima e accompagnati da una persona adulta;
  - e. non è stata presa alcuna misura per nascondere la loro età reale;
  - f. il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato.
- 4 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
- a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;
  - b. le modalità riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;
  - c. i requisiti che devono soddisfare la verbalizzazione e la documentazione del test d'acquisto effettuato;
  - d. la comunicazione dei risultati dei test nei punti di vendita interessati.

## Capitolo 6: Obblighi dell'azienda e limitazioni dell'importazione

### Art. 23 Controllo autonomo

<sup>1</sup> Chi mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto al controllo autonomo per quanto riguarda il rispetto dei requisiti della presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità di applicazione e documentazione del controllo autonomo. Può dichiarare obbligatorie determinate procedure d'analisi. Al riguardo, tiene conto delle norme internazionali armonizzate.

### Art. 24 Notifica dei prodotti

<sup>1</sup> Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto a notificarli all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) entro un anno dalla loro messa a disposizione sul mercato.

<sup>2</sup> Per ogni modifica sostanziale del prodotto deve essere presentata una nuova notifica.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità della notifica.

<sup>4</sup> L'UFSP pubblica le notifiche in Internet.

### Art. 25 Contenuto della notifica

<sup>1</sup> La notifica deve comprendere:

- a. il nome della ditta;
- b. la categoria del prodotto di cui all'articolo 3 lettere a–f;
- c. il marchio del prodotto;

- d. la composizione del prodotto, compresi gli additivi;
- e. le funzioni degli ingredienti utilizzati.

<sup>2</sup> Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, per determinati prodotti la notifica deve comprendere:

- a. per le sigarette: il tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio;
- b. per i prodotti da fumo a base di erbe: una certificazione attestante che il prodotto non contiene nicotina, né sostanze con effetto psicotropo;
- c. per i prodotti con un liquido contenente nicotina: il tenore di nicotina.

<sup>3</sup> Il notificante deve inoltre fornire gli studi e le informazioni scientifiche relativi al capoverso 1 lettera d di cui dispone.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera d nel rispetto della tutela dei segreti di fabbricazione.

#### **Art. 26**            Obblighi successivi alla messa a disposizione sul mercato

<sup>1</sup> Chi constata di aver messo a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche nocivi secondo l'articolo 6 capoverso 1 deve adottare le misure necessarie affinché i consumatori siano danneggiati il meno possibile, segnatamente ritirando o richiamando il prodotto.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può stabilire quali indicazioni relative a tali constatazioni devono essere notificate alla competente autorità cantonale e all'UFSP.

#### **Art. 27**            Limitazioni dell'importazione per prodotti del tabacco per uso personale

Per prevenire l'importazione a scopo commerciale, il Consiglio federale può stabilire la quantità di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche che un consumatore può importare per uso personale.

## **Capitolo 7: Esecuzione**

### **Sezione 1: Confederazione**

#### **Art. 28**            Compiti esecutivi

<sup>1</sup> Le autorità federali competenti adempiono i compiti conferiti loro espressamente dalla presente legge.

<sup>2</sup> L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sorveglia i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche al momento dell'importazione.

<sup>3</sup> Può, in singoli casi, delegare determinate analisi di laboratorio e la relativa decisione definitiva al Cantone interessato.

**Art. 29** Vigilanza e coordinamento

<sup>1</sup> L'UFSP vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

<sup>2</sup> Coordina le misure d'esecuzione e l'attività di informazione se ciò è necessario per garantire un'esecuzione uniforme. A questo scopo può, in particolare:

- a. prescrivere ai Cantoni l'adozione di determinate misure in vista di un'esecuzione uniforme;
- b. obbligare i Cantoni a informare l'Ufficio sulle misure d'esecuzione.

**Art. 30** Raccolta di basi scientifiche

L'UFSP acquisisce le basi scientifiche necessarie all'esecuzione della presente legge.

**Art. 31** Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

<sup>1</sup> Nell'emanare le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale tiene conto delle direttive, delle raccomandazioni e delle norme riconosciute a livello internazionale.

<sup>2</sup> Può delegare il compito di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa all'UFSP.

**Art. 32** Collaborazione internazionale

<sup>1</sup> Le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere, sia con le organizzazioni internazionali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti:

- a. lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi d'informazione internazionali per i consumatori o per le autorità;
- b. la partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione del tabagismo.

**Sezione 2: Cantoni****Art. 33**

<sup>1</sup> I Cantoni sono incaricati dell'esecuzione della presente legge, nella misura in cui essa non incomba alla Confederazione.

<sup>2</sup> Essi effettuano le analisi di laboratorio delegate loro dall'AFD secondo l'articolo 28 capoverso 3 e prendono la relativa decisione definitiva.

<sup>3</sup> Essi emanano le disposizioni d'esecuzione a livello cantonale e disciplinano i compiti e l'organizzazione dei propri organi d'esecuzione nel quadro della presente legge.

### Sezione 3: Informazione del pubblico

#### Art. 34

<sup>1</sup> Le autorità federali e cantonali competenti informano il pubblico in particolare:

- a. sui rischi per la salute dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche;
- b. sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell'ambito della protezione della salute in relazione ai prodotti del tabacco o alle sigarette elettroniche e nell'ambito della prevenzione delle malattie provocate dal consumo di tali prodotti;
- c. sulle loro attività di controllo e sull'efficacia di tali attività.

<sup>2</sup> L'UFSP informa il pubblico in particolare sugli ingredienti nocivi per la salute ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 di cui è stata rilevata la presenza in un prodotto del tabacco o in una sigaretta elettronica messi a disposizione sul mercato, nonché sul comportamento consigliato da tenere rispetto a questo prodotto.

### Sezione 4: Controllo, misure e denuncia penale

#### Art. 35 Controllo e misure

<sup>1</sup> Le autorità federali e cantonali competenti sono autorizzate, per garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge, a sorvegliare il mercato e a controllare la pubblicità.

<sup>2</sup> A questo scopo, in caso di sospetto motivato, possono esigere da tutte le persone interessate che, senza alcun compenso:

- a. forniscano le necessarie informazioni;
- b. effettuino accertamenti o permettano l'esecuzione degli stessi;
- c. acconsentano al prelievo di campioni o su richiesta mettano a disposizione dei campioni.

<sup>3</sup> Le autorità federali e cantonali competenti possono, a spese dell'azienda sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per eliminare le situazioni illegali. Possono in particolare, per quanto riguarda i prodotti controllati:

- a. vietarne la messa a disposizione sul mercato;
- b. disporre il richiamo, il ritiro o la distruzione;
- c. respingerli al momento dell'importazione;
- d. vietare la relativa pubblicità o disporre il ritiro, sequestrare i vettori pubblicitari, conservarli d'ufficio o distruggerli.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può in particolare conferire obbligatorietà alle procedure riconosciute relative alla campionatura e all'analisi.

**Art. 36** Denuncia penale

<sup>1</sup> Le autorità federali e cantonali competenti denunciano alle autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sui prodotti del tabacco.

<sup>2</sup> Nei casi di lieve entità possono rinunciare alla denuncia.

**Sezione 5: Trattamento dei dati****Art. 37** Trattamento dei dati personali e delle informazioni

<sup>1</sup> Le autorità federali e cantonali competenti hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, nonché informazioni concernenti persone giuridiche, per quanto necessario all'esecuzione dei loro compiti conformemente alla presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la forma del trattamento e la natura dei dati e delle informazioni trattate; stabilisce inoltre i termini per la conservazione e distruzione di tali dati e informazioni.

**Art. 38** Scambio di dati tra autorità svizzere

<sup>1</sup> Le autorità federali e cantonali competenti si scambiano reciprocamente i dati di cui necessitano per svolgere i loro compiti secondo la presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio e la forma nella quale mettere a disposizione tali dati.

**Art. 39** Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina le competenze e le procedure per lo scambio di dati con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.

<sup>2</sup> I dati concernenti procedimenti amministrativi o penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se:

- a. lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure
- b. è assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la salute.

**Sezione 6: Finanziamento****Art. 40** Ripartizione dei costi

La Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza.

**Art. 41** Emolumenti

<sup>1</sup> Gli organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni possono riscuotere emolumenti per i controlli effettuati e le misure adottate, ad eccezione dei casi in cui i controlli non hanno rilevato infrazioni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le prescrizioni riguardanti gli emolumenti per i controlli e le misure degli organi esecutivi della Confederazione.

**Capitolo 8: Disposizioni penali****Art. 42** Delitti

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chi mette a disposizione sul mercato intenzionalmente prodotti del tabacco o sigarette elettroniche contenenti ingredienti che, nell'impiego usuale, presentano un rischio immediato o inaspettato per la salute (art. 6 cpv. 1 lett. a).

<sup>2</sup> Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Il rispetto dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 26 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante della pena.

**Art. 43** Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi intenzionalmente:

- a. contravviene alle prescrizioni della presente legge riguardanti la protezione contro l'inganno (art. 5);
- b. mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche la cui composizione o le cui emissioni non sono conformi ai requisiti stabiliti nella presente legge (art. 6 cpv. 1 lett. b e c, nonché cpv. 2 e art. 7); il rispetto dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 26 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante della pena;
- c. contravviene alle prescrizioni della presente legge sugli imballaggi (art. 8–17);
- d. contravviene alle prescrizioni della presente legge sulla pubblicità (art. 18 cpv. 1 e 19);
- e. contravviene alle prescrizioni della presente legge sulla consegna ai minorenni (art. 21);
- f. contravviene alle prescrizioni della presente legge riguardanti gli obblighi dell'azienda e le limitazioni dell'importazione (art. 23–25 e 27);
- g. fornisce alle autorità competenti informazioni false o incomplete o si rifiuta di effettuare accertamenti o di permetterne l'esecuzione o di acconsentire al prelievo o alla messa a disposizione di campioni (art. 35 cpv. 2).

<sup>2</sup> Chi ha agito per negligenza è punito con una multa fino a 20 000 franchi.

<sup>3</sup> Il tentativo e la complicità sono punibili.

#### **Art. 44** Utilizzazione delle informazioni in un procedimento penale

Le informazioni che le autorità di esecuzione ottengono in virtù dell'obbligo di collaborare di cui all'articolo 35 capoverso 2 possono essere utilizzate in un procedimento penale contro la persona interessata solo se quest'ultima ha dato il suo consenso o se tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua collaborazione.

#### **Art. 45** Infrazioni commesse nell'azienda e falsità in documenti

Le disposizioni penali sulle infrazioni commesse nell'azienda e sulla falsità in documenti di cui agli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>9</sup> sul diritto penale amministrativo si applicano anche al perseguimento penale da parte di autorità cantonali.

#### **Art. 46** Perseguimento penale

<sup>1</sup> Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

<sup>2</sup> Sono perseguite e giudicate dall'AFD se costituiscono infrazioni connesse all'importazione e contemporaneamente è stata commessa un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>10</sup> sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009<sup>11</sup> sull'IVA. L'AFD infligge la pena prevista per l'infrazione più grave e può aumentarla adeguatamente.

### **Capitolo 9: Disposizioni finali**

#### **Art. 47** Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

#### **Art. 48** Disposizione transitoria

<sup>1</sup> I prodotti del tabacco destinati a essere messi a disposizione sul mercato la cui etichettatura non corrisponde a quanto stabilito negli articoli 10–15 possono continuare a essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore<sup>12</sup> per un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino ad esaurimento delle scorte.

<sup>9</sup> RS 313.0

<sup>10</sup> RS 631.0

<sup>11</sup> RS 641.20

<sup>12</sup> Le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari ai sensi dell'articolo 73 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (FF 2014 4409).

**Art. 49** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

- a. l'articolo 73 capoverso 2 della legge del 20 giugno 2014<sup>13</sup> sulle derrate alimentari (all. 3 n. 1) entra in vigore il 1° maggio 2021, tranne nel caso in cui il Consiglio federale abbia posto in vigore le altre disposizioni ai sensi della lettera b a una data anteriore;
- b. il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

<sup>3</sup> In caso contrario, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore di tutte le disposizioni.



*Allegato 1*  
(art. 7 cpv. 1)

## **Ingredienti vietati nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche**

	Ingrediente
1	Acido agarico
2	Olio di catrame di betulla ( <i>Oleum Betulae empyreumaticum</i> )
3	Olio di mandorle amare contenente acido cianidrico libero o combinato
4	Felce dolce ( <i>Rhizoma Polypodii</i> , <i>Rhizoma Filicis dulcis</i> )
5	Sostanze odoranti e aromatiche estratte dai fusti di dulcamara ( <i>Stipites Dulcamarae</i> )
6	Olio di canfora
7	Canfora
8	Legno di canfora ( <i>Lignum Camphorae</i> )
9	Cumarina
10	Menta peggio ( <i>Herba Pulegii</i> )
11	Legno quassio ( <i>Lignum Quassiae</i> , legno amaro, legno del Suriname)
12	Corteccia di quillaia ( <i>Cortex quillaiae</i> , legno di Panama)
13	Tanaceto ( <i>Herba Tanacetii</i> )
14	Ruta ( <i>Herba Rutaee</i> )
15	Safrolo
16	Legno di sassofrasso ( <i>Lignum Sassafras</i> )
17	Foglie di sassofrasso ( <i>Folia Sassafras</i> )
18	Corteccia di sassofrasso ( <i>Cortex Sassafras</i> )
19	Olio di sassofrasso ( <i>Oleum Sassafras</i> )
20	Meliloto officinale ( <i>Melilotus officinalis</i> )
21	Tujone
22	Fave di Tonka ( <i>Semen Toncaee</i> )
23	<i>Liatris odoratissima</i>
24	Olio di Cade ( <i>Oleum Juniperi empyreumaticum</i> )
25	<i>Asperula (Asperula odorata)</i>

*Allegato 2*  
(art. 7 cpv. 2)

## Quantità massime delle emissioni e delle sostanze

### 1. Sigarette

	Emissioni	Quantità massima nel fumo di una sigaretta
1	Catrame	10 mg
2	Nicotina	1 mg
3	Monossido di carbonio	10 mg

### 2. Prodotti del tabacco per uso orale

	Sostanza	Quantità massima riferita alla sostanza secca
1	Piombo	3 mg/kg
2	Aflatossine B <sub>1</sub> , B <sub>2</sub> , G <sub>1</sub> e G <sub>2</sub>	In totale 0,005 mg/kg
3	N <sup>1</sup> -nitrosonornicotina (NNN) e 4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanone (NNK)	In totale 2 mg/kg
4	Benzopirene	0,003 mg/kg

### 3. Liquidi contenenti nicotina

	Sostanza	Quantità massima
1	Nicotina	20 mg/ml

*Allegato 3*  
(art. 47)

## **Modifica di altri atti normativi**

### **1. Legge del 20 giugno 2014<sup>14</sup> sulle derrate alimentari**

*Art. 14a* Test d'acquisto di alcol

<sup>1</sup> Al fine di verificare il rispetto del limite d'età per la consegna di bevande alcoliche, l'autorità cantonale competente può effettuare test d'acquisto direttamente o incaricando a tale scopo terzi.

<sup>2</sup> Un test d'acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di una bevanda alcolica da parte di un minorenni appositamente incaricato.

<sup>3</sup> Le informazioni ottenute nell'ambito dei test d'acquisto possono essere utilizzate in procedimenti penali o procedure amministrative soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. i test d'acquisto sono stati effettuati dall'autorità cantonale o da un'organizzazione specializzata riconosciuta;
- b. i minorenni e i detentori dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;
- c. l'autorità cantonale competente o un'organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che:
  1. i minorenni sono idonei all'attività prevista e
  2. sono stati sufficientemente preparati;
- d. i minorenni svolgono la loro attività in forma anonima e accompagnati da una persona adulta;
- e. non è stata presa alcuna misura per nascondere la loro vera età;
- f. il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;
- b. le modalità riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;
- c. i requisiti che devono soddisfare la verbalizzazione e la documentazione del test d'acquisto effettuato;
- d. la comunicazione dei risultati del test nei punti di vendita interessati.

*Art. 73 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il termine di cui al capoverso 1 è portato da quattro a sei anni.

## **2. Legge federale del 3 ottobre 2008<sup>15</sup> concernente la protezione contro il fumo passivo**

*Art. 2 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nei locali di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2 è vietato:

- a. fumare prodotti del tabacco di cui all'articolo 3 lettera a della legge del ...<sup>16</sup> sui prodotti del tabacco (LPTab);
- b. usare prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati nonché sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere c e f LPTab.

## **3. Legge federale del 24 marzo 2006<sup>17</sup> sulla radiotelevisione**

*Art. 10 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> È vietata la pubblicità per:

- a. i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere a e f della legge del ...<sup>18</sup> sui prodotti del tabacco (LPTab) nonché gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco;

<sup>15</sup> RS **818.31**

<sup>16</sup> RS ...; FF **2019** 915

<sup>17</sup> RS **784.40**

<sup>18</sup> RS ...; FF **2019** 915